



Decreto n° 088 / Pres.

Trieste, 27 marzo 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI, MODALITÀ E VERIFICHE PER LASSEGNAZIONE DI RISORSE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI OGGETTO DI INTERVENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2010, N. 10 (INTERVENTI DI PROMOZIONE PER LA CURA E CONSERVAZIONE FINALIZZATA AL RISANAMENTO E AL RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI E/O ABBANDONATI NEI TERRITORI MONTANI), IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 86, COMMI 1 BIS E 1 TER DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI).

Firmato da:

SERGIO BOLZONELLO

in data 27/03/2018

Siglato da:

GABRIELLA DI BLAS

in data 27/03/2018

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

Vista la legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);

Visto il proprio decreto 27 ottobre 2011, n. 0259/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani));

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 631 del 19 marzo 2018 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 20 marzo 2018;

Visto il testo del "Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e ritenuto di emanarlo;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 21 marzo 2018;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce fase integrativa di efficacia della citata deliberazione della Giunta regionale;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Vicepresidente
- Sergio Bolzonello -

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l'assegnazione di risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Articolo 2 (Beneficiari)

Articolo 3 (Interventi ammissibili e modalità di realizzazione)

Articolo 4 (Istanza e termini di assegnazione)

Articolo 5 (Impegni)

Articolo 6 (Integrazione delle risorse)

Articolo 7 (Verifiche e riduzioni)

Articolo 8 (Disposizione di rinvio)

Articolo 9 (Norma transitoria)

Articolo 10 (Entrata in vigore)

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1 Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le verifiche attraverso i quali l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di cui all'articolo 2, risorse per il mantenimento dei terreni ricadenti nei territori montani e oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell'articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

2. L'utilizzo delle risorse assegnate per le finalità di cui al comma 1 è vincolato al mantenimento dei terreni oggetto di recupero a prato o pascolo o prato-pascolo per un periodo di almeno cinque

annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento di recupero effettuato.

Articolo 2

(Beneficiari)

1. I beneficiari dell'assegnazione di risorse di cui all'articolo 1 sono i Comuni, singoli o associati, denominati Enti, che:

a) hanno concluso gli interventi di recupero oggetto di assegnazione delle risorse di cui alla legge regionale 10/2010 entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello dell'istanza;

b) hanno trasmesso, entro il termine di cui alla lettera a), al Servizio competente in materia di terreni incolti e abbandonati, di seguito denominato Servizio, la dichiarazione, di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Regione del 27 ottobre 2011 n. 259 (Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in favore dei terreni incolti o abbandonati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani)), relativa all'avvenuto utilizzo delle risorse assegnate in conformità alle finalità della legge regionale 10/2010 e contenente gli estremi catastali dei terreni oggetto di recupero.

Articolo 3

(Interventi ammissibili e modalità di realizzazione)

1. L'assegnazione di cui al presente regolamento riguarda le operazioni previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 259/2011, con particolare riguardo agli interventi di sfalcio, trinciatura, rimozione di eventuali ricacci di polloni, finalizzati al mantenimento agricolo delle condizioni del fondo sul quale è stato effettuato l'intervento di recupero, nel rispetto dei vincoli di carattere ambientale disciplinati dalla normativa di settore.

2. L'entità dell'assegnazione è pari a euro 500 per ettaro.

3. Le operazioni di cui al comma 1 vengono realizzate alternativamente:

a) direttamente dai soggetti di cui all'articolo 2;

b) mediante affidamento a terzi, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 10/2010.

Articolo 4

(Istanza e termini di assegnazione)

1. L'istanza di assegnazione, corredata dagli estremi catastali dei terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 10/2010, è presentata dai soggetti di cui all'articolo 2 al Servizio entro il 1 marzo di ogni anno, per cinque annualità, decorrenti dall'anno successivo:

a) a quello di conclusione degli interventi di recupero di cui alla legge regionale 10/2010 per il primo anno;

b) a quello di conclusione degli interventi di mantenimento di cui all'articolo 3 riferita all'anno precedente all'istanza, per gli anni successivi al primo.

2. Il Servizio verifica, entro trenta giorni dalla data di scadenza di cui al comma 1, l'ammissibilità della documentazione presentata con riferimento all'entità della superficie recuperata ai sensi della legge regionale 10/2010.

3. Il Servizio provvede, con decreto del direttore, entro i successivi trenta giorni, all'assegnazione delle risorse secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute e sulla base delle risorse disponibili.

Articolo 5

(Impegni)

1. Gli Enti assegnatari di risorse di cui al presente regolamento effettuano ogni anno almeno un intervento di contenimento della vegetazione durante il periodo vegetativo su tutti i terreni recuperati in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 10/2010.

2. I soggetti di cui al comma 1 inoltrano al Servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno una dichiarazione attestante la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

Articolo 6

(Integrazione delle risorse)

1. L'assegnazione delle risorse in attuazione del presente regolamento è compatibile con l'integrazione del finanziamento per i medesimi interventi con fondi propri o con eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 7

(Verifiche e riduzioni)

1. Il Servizio è autorizzato a disporre in qualsiasi momento verifiche a campione sul rispetto degli impegni di cui all'articolo 5 e fino alla fine dell'anno successivo a quello di scadenza del termine stabilito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 per il mantenimento dei terreni a prato, pascolo o prato-pascolo.

2. In caso di mancato adempimento dell'impegno previsto dall'articolo 5, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sospendere l'assegnazione delle risorse relative alle successive annualità fino al ricevimento della dichiarazione relativa alla corretta effettuazione degli interventi di mantenimento.

3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata al recupero delle risorse assegnate relative all'annualità oggetto di controllo negativo.

Articolo 8

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Articolo 9

(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2018, gli Enti che hanno concluso gli interventi sono autorizzati a presentare istanza di assegnazione di risorse, per le finalità di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. All'istanza è allegata la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, il Servizio assegna le risorse, con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE